



Condizioni generali di Vendita

Rev. 5 del 31/01/2023

Art. 1 - I contratti e tutte le comunicazioni devono essere inviati alla Lanartex srl - via Primo Maggio nr. 27 - 59013 Montemurlo (PO), se non diversamente indicato da quest'ultima. Colui che conferisce il contratto sarà indicato come "Utente". Il modulo "Richiesta prove ed Analisi" è a tutti gli effetti di legge un Contratto.

Art. 2 - Il contratto si intenderà accettato dall'Utente anche nel caso in cui non sia stato sottoscritto, ma vi sia stato da pArt.e dello stesso un invio di campioni corredato da una richiesta scritta (cArt.acea o mail) o in ogni caso una volta decorse 4 ore dall'avvenuta consegna della notifica di firma della accettazione. I Rapporti di Prova vengono resi disponibili al Cliente tramite servizio "For Labs" sul sito www.lanArt.ex.it, dove saranno disponibili per un anno solare, salvo diverso accordo. Le credenziali di attivazione sono gestite autonomamente dal cliente secondo le regole di Privacy previste dal nuovo regolamento UE GDPR. Nel caso in cui il Cliente abbia necessità di ricevere il Rapporto di Prova cartaceo in copia conforme all'originale, dovrà farne preventiva richiesta.

Art. 3 - Per Violazioni delle condizioni del contratto (in specie nel caso di mora, anche parziale, al pagamento del corrispettivo pattuito) l'Utente riconosce alla Lanartex srl il diritto di esigere l'immediato pagamento di tutto il residuo del corrispettivo pattuito.

Art. 4 - Qualora l'Utente per qualsiasi causa non potesse più ottemperare ai presenti obblighi contrattuali, a sua richiesta gli accordi in parola s'intendono risolti. per quest'eventualità, e sempre che la Lanartex srl non abbia dato corso ad alcuna attività di analisi, l'Utente si riconosce tenuto a versare, entro 30 gg. dalla rescissione, solo una somma pari alle spese preventivamente sostenute.

Art. 5 - Le indicazioni relative alla data di consegna dei campioni da sottoporre ad analisi costituiscono mere indicazioni di preferenza per l'Utente, ma non sono impegnative per la Lanartex srl.

Art. 6 - Le prestazioni della Lanartex srl devono essere pagate entro e non oltre i termini pattuiti nel contratto e/o offerta. In ogni caso di ritardato pagamento o d'insoluti correranno sempre gli interessi moratori nella misura massima di legge, oltre a € 50,00 quali spese di istruzione pratica recupero crediti. La Lanartex srl si riserva di prevedere e di quantificare pagamenti a titolo d'acconto da effettuarsi al momento della sottoscrizione del presente contratto se questo lo prevede.

Art. 7 - Tutti i pagamenti ed in genere gli adempimenti previsti a carico dell'Utente nel presente contratto dovranno essere effettuati, ogni eccezione rimossa e rinunziata essendo pattuita la clausola dei "solve et repete" (Art. 1462 c.c.). Si riconosce inoltre il diritto della lanartex srl, in caso di mora dell'Utente, di cessare ogni prestazione prevista nel presente contratto e di mettere in atto tutti i mezzi tecnici a propria disposizione per il recupero del credito.

Art. 8 - Qualsiasi variazione alle pattuizioni tutte di cui al presente contratto sarà nulla se non esposta per iscritto e confermata per lettera raccomandata o PEC dalla Lanartex srl.

Art. 9 - Ogni altra richiesta da pArt.e dell'Utente è considerata prestazione accessoria e può formare oggetto di separato addebito.

Art. 10 - Salvo che non sia stato diversamente convenuto la lanartex srl conserverà negli appositi archivi il contro-campione relativo alla campionatura ricevuta per un massimo di trenta giorni (in base alla possibilità di conservazione). Tale contro-campione può essere richiesto dall'Utente per eventuali Sue necessità solo nel lasso di tempo su indicato. Il laboratorio comunica inoltre che, in ottemperanza alle procedure interne, conserverà le registrazioni tecniche delle prove eseguite per almeno 10 anni dalla data di accettazione.

Art. 11 - Il presente contratto se accettato dall' Utente sarà valido fino alla data indicata nel cartiglio a partire dalla data di sottoscrizione o di invio campioni (vedi Art.. 2), salvo diversa pattuizione delle pArt.i. Eventuali reclami (entro 30 gg dall'emissione del Rapporto di Prova) possono essere comunicati al laboratorio mediante l'apposita modulistica disponibile sul sito web nell' area download della pagina "Accreditamenti" (www.lanartex.it).

LANARTEX SRL - Laboratorio analisi tessili

Via Primo Maggio 27, 59013, Montemurlo (PO), Italy

TEL +39 0574 071701 | EMAIL labo@lanArt.ex.it

SITO WEB www.lanArt.ex.it | www.ecopath.it

P.IVA / C.F. IT02055730978 | PEC lanArt.ex@pec.it | SDI J6URRTW



Art. 12 - Privacy - I Vostri dati personali saranno trattati in formato cartaceo o elettronico solo per le finalità relative all'invio delle informazioni richieste, ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. I Vostri dati non saranno oggetto di alcuna diffusione. In qualsiasi momento potrete esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016. Il Titolare del trattamento è Il Titolare è Lanartex S.r.l. - Via Primo Maggio 27, 59013 Montemurlo (PO); (labo@lanartex.it). Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali: www.lanartex.it.

Art. 13 - In mancanza di precise indicazioni o richieste sui metodi da adottare nelle prove da pArt.e del committente, la D.T. adotterà il metodo che riterrà più opportuno in merito alla tipologia e all' utilizzo finale del campione presentato. Si comunica che il laboratorio si riserva il diritto di subappaltare alcune prove presso laboratori accreditati ACCREDIA o diversamente qualificati; salvo esplicite richieste scritte del committente, Lanartex srl **NON** specifica nelle note dei Report se la prova è stata condotta in subappalto. Il Laboratorio si impegna inoltre a non condurre in subappalto prove oggetto di accreditamento. Applicazione parere di conformità: Posto che si definisce una dichiarazione di conformità come "una qualunque attività intrapresa per determinare, direttamente o indirettamente, se un prodotto, un processo, un sistema o altro soddisfa i requisiti richiesti", in un'attività di analisi la misura è ovviamente la principale fonte di informazione e, di conseguenza, l'incertezza associata a ciascuna misura, anche se fornisce uno strumento per la valutazione di conformità (nei casi in cui la norma di riferimento o il capitolato non danno indicazioni sulle regole decisionali da adottare) determina inevitabilmente un certo rischio di arrivare a decisioni incorrette riguardo alla conformità a specifica. L'utilizzo di un "livello di tolleranza" (guard band) in questi casi riduce la probabilità di prendere decisioni errate sulla presunta conformità. Il laboratorio stabilisce come propria regola decisionale che si adotti un criterio probabilistico che considera il risultato della misura (R) non conforme quando non rientra nel livello di tolleranza perché risulta maggiore del VL (valore limite dato dal capitolato o eventualmente dal metodo/legge) con una probabilità maggiore del 95%; ovvero, il campione è non conforme al VL quando il risultato della misura supera il VL oltre ogni ragionevole dubbio, cioè tenendo conto dell'incertezza di misura (U), stimata ad un livello di confidenza del 95% (quest'ultimo perché il numero dei gradi di libertà è ≤ 10). In tutti i casi di seguito il risultato sarà corredato dall'incertezza.

Nello specifico si applicheranno quindi le seguenti regole:

A) nel caso di limite superiore: (vedi figura sotto)

1. Risultato del test al di sotto del limite ma sommando il valore dell'incertezza associata alla prova risulta ancora al di sotto del limite stesso, l'esito del test è da considerarsi sempre PASS.
2. Risultato del test al di sotto del limite ma sommando il valore dell'incertezza associata alla prova risulta al di sopra del limite stesso, l'esito del test è da considerarsi GUARD PASS.
3. Risultato del test esattamente uguale al limite ma sommando il valore dell'incertezza associata alla prova risulta al di sopra del limite stesso. Se il limite è minore o uguale l'esito del test è da considerarsi sempre PASS. Se il limite è maggiore l'esito del test è da considerarsi sempre FAIL.
4. Risultato del test sopra il limite ma sottraendo il valore dell'incertezza associata alla prova risulta al di sotto del limite stesso, l'esito del test è da considerarsi GUARD PASS.
5. Risultato del test sopra il limite e sottraendo il valore dell'incertezza associata alla prova risulta al di sopra del limite stesso, l'esito del test è da considerarsi sempre FAIL.



B) nel caso di limite inferiore: (vedi figura sotto)

1. Risultato del test al di sotto del limite ma sommando il valore dell'incertezza associata alla prova risulta ancora al di sotto del limite stesso, l'esito del test è da considerarsi sempre FAIL.
2. Risultato del test al di sotto del limite ma sommando il valore dell'incertezza associata alla prova risulta al di sopra del limite stesso, l'esito del test è da considerarsi GUARD PASS.
3. Risultato del test esattamente uguale al limite ma sommando il valore dell'incertezza associata alla prova risulta al di sopra del limite stesso. Se il limite è maggiore o uguale l'esito del test è da considerarsi sempre PASS. Se il limite è maggiore l'esito del test è da considerarsi sempre FAIL.
4. Risultato del test sopra il limite ma sottraendo il valore dell'incertezza associata alla prova risulta al di sotto del limite stesso, l'esito del test è da considerarsi GUARD PASS.
5. Risultato del test sopra il limite ma sommando e sottraendo il valore dell'incertezza associata alla prova risulta al di sopra del limite stesso, l'esito del test è da considerarsi sempre PASS.



Si definisce invece come rischio "la probabilità che un elemento accettato sia non conforme o che uno rifiutato sia conforme". Questo rischio viene considerato dal laboratorio legato alla misura dell'elemento stesso e poiché la misura riguarda sempre un solo elemento (il cliente non fornisce mai più elementi di uno stesso lotto ad esempio), la situazione può essere considerata di scarsità di informazioni a priori (prima dell'esecuzione della prova). In tale situazione il Laboratorio può quindi solo fornire una dichiarazione di conformità basata sul rischio specifico e poiché associa la propria "guard band" a U stimata, la probabilità calcolata di PFA (Probability of False Accept) sarà <2.5%.

Art. 14 - Per ogni controversia giudiziale è riconosciuta la competenza del Foro di Prato.